

LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI DELLA POPOLAZIONE

Dott.ssa Cinzia Vuoto

1. Introduzione

Le lamentele per rumorosità negli ambienti di vita rivolte alla Pubblica Amministrazione nascono da situazioni di disagio di individui o di gruppi esposti a livelli sonori ritenuti non accettabili. Il fenomeno riguarda prevalentemente gli abitanti dei centri urbani; i motivi possono essere ricercati nella diffusione dell'inquinamento acustico in generale, nella densità della popolazione, delle attività commerciali e di quelle produttive.

Recenti studi hanno dimostrato che il rumore è un agente di stress che agisce in modo sinergico con altri agenti, di natura ambientale e non, nella generazione di stati d'insoddisfazione. Le immissioni di rumore da sorgenti fisse nell'ambiente abitativo, sebbene in termini di quantità di persone esposte e di livelli energetici d'impatto non siano paragonabili a quelle generate dai sistemi di trasporto, sono diffusa causa di disturbo.

L'esperienza insegna che impianti tecnologici, esercizi pubblici, esercizi commerciali, terziario ed attività artigianali, per le caratteristiche fisiche dei rumori prodotti e per l'atteggiamento delle persone esposte nei confronti delle sorgenti, sono spesso ritenute disturbanti anche a bassi livelli d'emissione.

Tra i fattori di degrado ambientale in ambito urbano, il rumore è quello che comporta per le amministrazioni comunali il maggior numero di richieste di intervento, in quanto genera situazioni di costrizione, impedisce il relax ed interferisce con la normale attività degli individui.

L'Amministrazione Comunale di Cremona già dall'inizio degli anni '90 ha affrontato specifiche situazioni di disagio riconducibili a fenomeni d'inquinamento acustico. L'Amministrazione, investita del problema tramite esposti presentati dai soggetti interessati al Comune, interviene mediante opportuni accertamenti e, se del caso, Ordinanze. Con le Ordinanze, emesse sulla base di verifiche strumentali del superamento dei valori limite fissati dal D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", s'impone, entro tempi definiti, l'esecuzione di interventi per la riduzione del rumore.

Non ci si occupa, in questa relazione, delle lamentele gestite direttamente dalla Polizia Municipale, in quanto riferibili a comportamenti (schiamazzi, protratta sosta notturna in pubblici esercizi all'aperto nella stagione estiva, uso improprio di segnalazioni acustiche, etc.) che non necessitano di una specifica valutazione tecnica. La Polizia Municipale può essere eventualmente coinvolta nella verifica del rispetto delle ordinanze emanate, se l'accertamento non comporta valutazioni tecniche, e nella gestione della fase sanzionatoria.

Presupposto normativo all'attività svolta dal Comune nella gestione degli esposti della popolazione è, com'è noto, la legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 (art.6, comma 1-punto d), ed art. 14 comma 2 dove si precisa che "il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: ..."), nonché la legge Regionale n°13/2001 che, all'art. 15, ribadisce che l'attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico viene svolta dai Comuni e dalle Province "tramite dettagliate e precise richieste di intervento all'Arpa, ...privilegiando le lamentele dei cittadini residenti in ambienti prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli."

Per quanto riguarda il coinvolgimento dell'ARPA nella gestione degli esposti della popolazione, si ricorda inoltre che la Legge Regionale n° 16/99, istitutiva dell'ARPA, prevede che l'Agenzia: "operi sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e svolga attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed altri Enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite nel campo della prevenzione della tutela ambientale". Pertanto in questo contesto, l'ARPA svolge le funzioni di rilevazione e valutazione, mentre l'attivazione degli accertamenti, l'interpretazione degli esiti delle eventuali misurazioni e la predisposizione dei provvedimenti ordinatori è a carico del Comune (nel caso del Comune di Cremona del Settore LL.PP, ufficio Ecologia).

2. L'iter amministrativo per la gestione di un esposto.

Si è già detto che la normativa vigente in materia d'inquinamento acustico prevede che il titolare dei procedimenti accertatori sia l'Amministrazione Comunale. Pertanto le lamentele ed esposti devono essere presentati al Comune di residenza, il quale, se lo riterrà necessario, provvederà a richiedere l'intervento dell'ARPA per l'esecuzione dei relativi accertamenti fonometrici. A questo proposito è necessario ricordare che, ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 e dei suoi decreti applicativi, l'ARPA interviene solo nel caso in cui il disturbo lamentato sia connesso ad attività produttive, commerciali e professionali (art. 4 del DPCM 14/11/97).

Tutte le altre situazioni di disagio acustico riconducibili alla tipologia del contenzioso tra vicini: elettrodomestici ad alto volume, impiego di strumenti musicali, strepito degli animali domestici o da cortile, l'attività hobbistica, rumore di condizionatori o di altri impianti..., devono dirimersi per via legale in sede civile (articolo 844 C.C.).

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di disturbo provocato da infrastrutture del trasporto, si rimanda allo specifico intervento previsto in giornata.

I soggetti interessati che intendono quindi denunciare una situazione di disagio acustico dovuto presumibilmente a emissioni rumorose connesse ad attività produttive, commerciali o artigianali presentano un esposto al servizio Ecologia del Comune nel quale indicano, oltre alle proprie generalità, gli estremi della ditta o dell'attività in questione, nonché indicazioni circa la presumibile fonte del rumore causa del disagio lamentato (impianti/attrezzature, modalità ed orari del disturbo, ecc.).

Il Comune di Cremona non utilizza attualmente moduli prestampati per inoltrare un esposto o segnalare un eventuale inquinamento acustico: la segnalazione può essere redatta su carta semplice ed indirizzata agli uffici preposti con le indicazioni già citate. Si allega, tuttavia, alla presente il fac-simile della richiesta di intervento da inoltrare al Sindaco, in uso presso alcuni Comuni della Provincia (Allegato 1).

L'ufficio ecologia, ricevuto l'esposto ed accertato che si ravvedano le condizioni di legge, richiede all'ARPA di effettuare gli adeguati rilievi fonometrici volti a verificare le caratteristiche delle emissioni acustiche prodotte dagli impianti in questione e quindi l'eventuale superamento dei limiti.

Presupposto fondamentale al fatto che ARPA dia corso agli accertamenti tecnici richiesti, è che l'impresa titolare delle sorgenti all'origine del disturbo sia in possesso di tutte le autorizzazioni e nulla osta necessari allo svolgimento della propria attività. In particolare per le nuove attività produttive il comune deve avere richiesto e valutato, col supporto di ARPA, la valutazione d'impatto acustico prevista dalla normativa nazionale e regionale.

La richiesta di intervento, di cui si allega copia di fac-simile (Allegato 2), fornisce indicazioni circa i contenuti dell'esposto, richiede di intervenire entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta e, riporta in allegato tutta la documentazione necessaria (Vedi Allegato 2).

La richiesta di intervento viene inviata, per conoscenza, anche agli uffici comunali interessati (Sportello Unico delle Imprese, Servizio Commercio e Comando di P.M.) nonché al titolare dell'attività in oggetto, potenzialmente responsabile del disagio acustico lamentato. Quest'ultimo invio costituisce di fatto la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui agli art. 7 e 8 della Legge 241/90. Al responsabile del potenziale inquinamento acustico, l'avvio del procedimento può comunque essere comunicato in separata sede mediante un modulo prestampato (Allegato 3), di cui si servono alcuni comuni della Provincia di Cremona.

In entrambe i casi, questa procedura serve sia a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza, sia a rendere meno impugnabili, nelle fasi successive dell'iter amministrativo, gli interventi fonometrici.

Con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, si ricorda all'interessato che, conformemente al disposto degli artt. 9 e 10 della legge 241/90, potrà prendere visione degli atti del procedimento o presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, entro 7 giorni dal ricevimento.

L'ARPA mediante sopralluoghi e l'effettuazione delle relative operazioni di misura, verifica i livelli d'emissioni rumorose degli impianti potenzialmente causa del disturbo acustico. A conclusione del proprio intervento trasmette al Comune una relazione tecnica con indicazione dell'intervento svolto e delle misurazioni effettuate.

Qualora l'ARPA evidenzi il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, la relazione è allegata al verbale di accertamento relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 della Legge quadro 447/95. Assieme a verbale e relazione, trasmessi in duplice copia, contestualmente l'ARPA inoltra la richiesta di procedere alla notifica di una copia del verbale al trasgressore.

Con riferimento al Comune di Cremona, si ricorda che i limiti da rispettare sono quelli del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, previsto dal comma 1 lettera a) dell'art. 6 della legge quadro 447/95, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 98/51773 del 12 ottobre 2000.

Nel caso venga superato uno dei limiti di emissione o di immissione, il comma 2 dell'art. 10 (sanzioni amministrative) della legge quadro prevede una sanzione amministrativa da 516 euro a 5165 euro a carico dei trasgressori. Solitamente si applica una sanzione pari al doppio del minimo e quindi a 1032 euro.

A questo proposito si segnala che non è ancora ben definito a chi spetti elevare la sanzione amministrativa. A rigor di logica dovrebbe spettare all'Amministrazione comunale, visto che è la titolare del procedimento e possiede tutti gli elementi per valutare se i valori misurati dall'ARPA

eccedono i limiti vigenti sul proprio territorio. Tuttavia la legge 681/81, che disciplina le procedure per le sanzioni amministrative, afferma che spetta a chi accerta la violazione elevare l'ammenda. Secondo questa lettura, poiché l'accertamento è effettuato dall'ARPA, dovrebbe essere la stessa ad emettere la sanzione.

Attualmente presso il Comune di Cremona si segue quest'ultima interpretazione. In altri comuni della provincia la situazione è stata invece risolta facendo partecipare ai sopralluoghi ed agli accertamenti dell'ARPA personale della Polizia Municipale, in modo che sia questo ad elevare la sanzione, sulla base delle misure eseguite insieme all'ARPA.

Le fasi successive dell'iter amministrativo coinvolgono l'intervento del competente ufficio comunale che trasmette al Comando di Polizia Municipale due copie del verbale di trasgressione, con l'invito di procedere, per quanto di competenza, alla notifica di una copia dello stesso, e quindi della sanzione amministrativa prevista dalla legge per la commessa violazione, al trasgressore e di trasmettere successivamente la comunicazione dell'avvenuta notifica direttamente agli uffici dell'ARPA ed all'ufficio Ecologia del Comune.

Contestualmente a quanto sopra riferito, l'ufficio ecologia procede nell'istruzione dell'opportuno provvedimento ordinatorio nei confronti del trasgressore, invitandolo a porre in essere, nei tempi stabiliti, solitamente fissati in 60 giorni, adeguate opere per ridurre le emissioni nei limiti di legge. L'Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00, dal Direttore del Servizio e di cui si allega copia di fac-simile (Allegato 4), impone altresì, nei casi più complessi, la presentazione degli interventi che si intende adottare al fine di ridurre l'inconveniente acustico lamentato. Sono previste deroghe finalizzate all'acquisizione, se necessario, delle eventuali autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi programmati.

Nell'Ordinanza si precisa che, dopo avere eseguito le necessarie opere in argomento, deve essere inviata dettagliata relazione, redatta da un tecnico competente in acustica (ai sensi dell'art. 2, c. 6 della L. 447/95), circa gli interventi di mitigazione eseguiti, unitamente ad una valutazione di impatto acustico del rumore complessivamente prodotto dalle sorgenti interne.

In mancanza di detta documentazione, che dimostri il rientro delle emissioni acustiche prodotte nei limiti di legge, il Comune può attivare l'ARPA per effettuare i rilievi fonometrici di verifica. In questo caso, a differenza del primo, il relativo costo dell'intervento sarà a carico del disturbante e pari a 426.08 euro + IVA 20% (art. 15 c. 3 L.R. 13/01).

E' evidente che i due provvedimenti, quello sanzionatorio, normato dalla Legge 689/81, e quello conseguente di invito a riportare le emissioni nei limiti, non possono essere considerati in contrasto tra loro: i provvedimenti sono necessari, concorrenti e logicamente conseguenti.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni della sanzione ridotta o di motivato rigetto degli scritti difensivi prodotti, l'Ufficio Ecologia provvederà ad emettere Ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, nella quale sarà specificata la somma da versare al Comune. Il contravventore ha la facoltà di ricorrere contro l'ingiunzione di pagamento all'Autorità Giudiziaria.

3. Esposti relativi ad attività rumorose a carattere temporaneo.

La questione dei disagi provocati dalle emissioni rumorose prodotte da attività temporanee (cantieri) o da pubblici intrattenimenti (spettacoli pubblici, intrattenimenti danzanti, fiere...) che richiedono l'utilizzo di impianti per la diffusione di musica o l'impiego di apparecchiature rumorose,

trova supporto normativo nella legge quadro n°447/95, art. 6 lett. h) comma 1: "...è di competenza del Comune l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso".

L'articolo 8 della legge regionale 13/2001, determina i criteri per il rilascio della deroga e le prescrizioni che il Comune può imporre nelle deroghe stesse per limitare comunque l'impatto acustico dell'attività ai fini della tutela della salute, della quiete pubblica nonché dei monumenti e delle eventuali strutture che ospitano le manifestazioni derogate.

La deroga deve essere sempre preceduta da una formale richiesta inoltrata al Comune dai soggetti interessati, corredata da precise indicazioni in merito al periodo in cui si svolgerà la manifestazione o l'attività di cantiere e ad eventuali sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni acustiche che si intende mettere in atto. La richiesta deve, inoltre, indicare gli orari in cui s'intende svolgere l'attività o la manifestazione.

L'autorizzazione può essere "muta" o può contenere prescrizioni atte a limitare l'impatto acustico dell'attività derogata. In questo caso può stabilire nuovi valori limite da rispettare, limitare o variare l'orario richiesto, fissare i giorni di svolgimento, contenere eventuali altre prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.

Nel caso di spettacoli di pubblico intrattenimento, che non si susseguono in aree fisse, e di attività di cantiere che si svolgono in un periodo di tempo ragionevolmente limitato, di norma si ritiene sufficiente sospendere in modo generico la validità dei limiti, senza fissarne di nuovi. Si presume che in questa condizione il danno alla popolazione sia limitato nel tempo e non produca un'esposizione ingiustificata rispetto alle altre zone della città. Pertanto non sono previste misurazioni dei livelli di rumorosità, da parte dell'Arpa. In alcuni casi può invece essere utile fissare dei limiti temporali all'impiego delle sorgenti rumorose, prescrizione facilmente controllabile anche dalla Polizia Municipale o da altre forze dell'ordine.

Le attività rumorose autorizzate in deroga sono pertanto consentite ed eventuali lamentele possono essere accolte solo nel caso in cui non siano rispettate le prescrizioni imposte.

Nel caso di grossi cantieri, con lavorazioni prolungate nel tempo (ristrutturazioni di edifici, recupero insediamenti produttivi, demolizioni con l'impiego di mezzi mobili di triturazione e trattamento dei materiali demoliti, nuove autostrade, ferrovie, metropolitane...) può invece essere utile un maggior livello di approfondimento. In questo caso si può richiedere la presentazione di una relazione acustica a firma di tecnico abilitato, che contenga la valutazione degli impatti e la loro evoluzione nel tempo. Per la valutazione della relazione, la definizione degli interventi tecnici di contenimento e riduzione del rumore da inserire in deroga e per gli eventuali controlli strumentali, può essere richiesto il supporto tecnico dell'ARPA. I costi dell'intervento ARPA saranno a carico del richiedente.

Al fine di snellire il carico amministrativo e i rischi di contenzioso, si ritiene che i comuni possano realizzare uno specifico regolamento, che preveda per le attività a basso o breve impatto acustico (manutenzioni, piccole ristrutturazioni, manifestazioni sportive...) la concessione automatica di una o più deroghe tipo, con contenuti minimi (ad esempio limitazione degli orari), in modo da evitare l'inutile formalismo richiesta-deroga.

4. Il rumore prodotto dalle campane

Si dedica infine un breve cenno al rumore prodotto dalle campane, spesso fonte di lamentele che coinvolgono, tra favorevoli e contrari larghi strati della popolazione.

La distinzione fondamentale che deve essere fatta è quella tra uso delle campane per ragioni di culto e tutti gli altri usi.

L'uso delle campane legato al culto è autorizzato dall'art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18/2/84 (G.U. n. 85 del 1074/85). L'articolo garantisce che la Chiesa Cattolica possa raggiungere sul territorio italiano i suoi fedeli con qualsiasi mezzo (esercizio pubblico di culto), tra cui rientra l'uso delle campane. La legge regionale n. 13/2001 recepisce queste disposizioni affermando all'art. 2 punto m) che: "sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulati, patti, accordi o intese con lo stato". Bisogna infine segnalare che in molte Diocesi spesso si sono dotate di regole di autolimitazione, ad esempio sugli orari, emanate dalla Curia per ridurre possibili proteste.

L'uso delle campane per altre ragioni, non connesse al culto: battito delle ore, scampanii e carillon..., dovrebbe invece adeguarsi ai limiti previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95. Tuttavia in questo caso non può essere applicato il limite d'immissione differenziale, in quanto applicabile solo ad attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Pertanto l'unico limite che deve essere rispettato è il limite d'emissione, da verificarsi in esterno, sempre che il Comune abbia proceduto alla classificazione acustica del proprio territorio.

Dott.ssa Cinzia Vuoto

- Allegato 1 Fac-simile esposto o segnalazione per inquinamento acustico.
- Allegato 2 Fac-simile richiesta di indagini fonometriche.
- Allegato 3 Fac-simile comunicazione di avvio procedimento amministrativo (L. 241/90).
- Allegato 4 Fac-simile Ordinanza comunale.
- Allegato 5 Fac-simile verbale d'accertamento ARPA.

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE

Data

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di

¹Egr. Sig. Presidente
della Provincia di

Oggetto: Esposto o segnalazione per inquinamento acustico.

Il sottoscritto _____ residente in via
_____ n. _____ località
_____ nel Comune di

reperibile dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n. telefonico _____ e dalle
ore _____ alle ore _____ al seguente n. telefonico _____

ESPONE

che l'attività/ditta _____ condotta
dal Sig. _____ e sita in via
_____ a _____

provoca eccessiva rumorosità dalle _____ alle _____ a causa del rumore prodotto dai seguenti
impianti/attrezzature _____

Il rumore presenta soggettivamente caratteristiche:

- continuo discontinuo con componenti impulsive/tonali

Il Richiedente

¹ Indirizzare alla Amministrazione Provinciale solo nel caso in cui il rumore interessi il territorio di più Comuni

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE

Prot.
Data
Spett.le ARPA della Lombardia
Dipartimento di Cremona
Via S. Maria in Betlem, 1
26100 Cremona

Oggetto: Richiesta d'indagini fonometriche (ai sensi dell'Art. 15 LR N. 13 del 10/08/2001)

In riferimento alla segnalazione presentata in data _____ da parte del Sig. _____ abitante in via _____ a _____, telefono _____ con la presente si chiede un Vostro intervento per l'effettuazione di indagini fonometriche atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico da parte della ditta _____ sita a _____ in via _____.

A tale scopo si allega la seguente documentazione:

- copia del nulla osta di inizio attività rilasciato dal Comune (ex Titolo II Cap. 7 del Regolamento d'Igiene tipo della Regione Lombardia)
- copia dell'esposto presentato;
- nominativo, indirizzo e numero di telefono dei richiedenti;
- copia della comunicazione d'apertura del procedimento amministrativo trasmessa al disturbante in raccomandata A/R (Art. 8 L. 241/90);
- nominativo del responsabile del procedimento;
- planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte;
- estratto della classificazione acustica dell'area con elaborato grafico o, in sua assenza, estratto del PRG indicante la classificazione urbanistica dell'area con elaborato grafico;
- informazioni relative alla descrizione delle sorgenti di rumore e delle modalità di disturbo;
- nominativo del legale rappresentate/ragione sociale della ditta con indirizzo, partita IVA o codice fiscale necessari per l'elevazione dell'eventuale sanzione amministrativa.

In attesa di riscontro si porgono, distinti saluti

Il Sindaco

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE

Prot.
Data
Al Sig. _____²
Via _____
Comune _____

Oggetto: Comunicazione di avvio procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

A seguito di lamentele di alcuni cittadini relative al disturbo sonoro prodotto dall'attività della Vostra ditta/pubblico esercizio/....., si comunica ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 07/08/1990 n. 241, che viene attivato il procedimento amministrativo per indagini fonometriche relative al rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'unità organizzativa responsabile in materia è _____.

Il responsabile del procedimento è _____.

Tale procedimento amministrativo verrà ritenuto concluso, in deroga ai termini previsti per legge e comunque entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente, non appena lo scrivente ufficio riceverà, da parte dell'A.R.P.A., i risultati dei rilievi fonometrici che verranno eseguiti.

La S.V. conformemente al disposto degli artt. 9 e 10 della legge 241/1990, potrà prendere visione degli atti del procedimento (salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge 241/90) o presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, entro 7 giorni dal ricevimento della presente:

I. _____³

Distinti saluti-

Il Sindaco

² Proprietario sorgente di rumore

³ Orario di apertura al pubblico dell'ufficio competente

ALLEGATO 4

FAC-SIMILE

Prot.

Data

Al Sig. _____⁴

Via _____

Comune _____

e p.c. Spett.le ARPA della Lombardia
Dipartimento di Cremona
Via S. Maria in Betlem, 1
26100 Cremona

Al Comando di P.M.

Sede

Al Sig. _____⁵

Via _____

Comune _____

Oggetto: Legge 447/95. Ordinanza per disturbo acustico derivante dal funzionamento di

IL DIRETTORE

- visto l'esposto inoltrato in data _____ (prot. n. _____ del _____), dal Sig. _____ residente in via _____, il quale segnalava la presenza di un fastidioso disturbo acustico causato da _____ ;
- ritenuto pertanto opportuno far eseguire un rilievo fonometrico di verifica, con nota inoltrata in data _____ (prot. n. _____ del _____) si attivava l'A.R.P.A. a provvedere, per quanto di competenza;
- il verbale d'accertamento e la relativa tecnica che l'A.R.P.A. ha inoltrato in data _____ (prot. n. _____ del _____), dopo aver eseguito opportuni rilievi fonometrici, volti a verificare l'entità delle emissioni acustiche, provenienti da _____ in argomento;
- rilevato dalla citata relazione il superamento del limite differenziale diurno/notturno (comma 2 art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997);

⁴ Proprietario sorgente di rumore

⁵ Disturbato

- vista la legge 447/95;
- visto il D.P.C.M. 14/11/1997;
- vista altresì la legge Regionale n. 13 del 10/08/2001;
- visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Al Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante della _____, di provvedere **entro** _____ **gg.** dal ricevimento della presente e comunque compatibilmente ai tempi necessari all'ottenimento di tutti gli eventuali nulla-osta od autorizzazioni, previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, che si dovessero rendere indispensabili, a far realizzare adeguate opere presso _____ più precisamente opportuni interventi nei confronti del _____, al fine di garantire che le emissioni acustiche prodotte siano conformi ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

AVVERTE

Altresì il Sig. _____, che dopo aver eseguito le necessarie opere di messa a norma presso l'impianto in argomento, dovrà essere inviata dettagliata relazione, redatta da un tecnico competente in acustica, (ai sensi dell'art. 2, comma 6 e seguenti della Legge 447/95), circa gli interventi di in sonorizzazione eseguiti, unitamente ad una valutazione di impatto acustico del rumore complessivamente prodotto dalle sorgenti interne.

In mancanza di detta documentazione, la quale dimostri il rientro nei limiti di legge delle emissioni acustiche prodotte, questa Amministrazione attiverà l'A.R.P.A. ad effettuare i rilievi fonometrici di verifica, precisando che il relativo costo dell'intervento sarà a carico del disturbante.

RICORDA

che, in caso di accertata inottemperanza alla presente ordinanza, si provvederà ai termini di legge applicando le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95.

RICORDA

che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR della Lombardia, entro sessanta giorni dal ricevimento del medesimo.

Il Direttore

Allegati: relazione e rilievi A.R.P.A.

Istruttore della pratica: _____ (Tel. _____)



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

ALLEGATO 5

Dipartimento Di Cremona

U.O. Agenti Fisici

Cremona,

VERBALE DI ACCERTAMENTO (ai sensi Legge n. 689 del 24.11.1981)

In data odierna alle ore, presso gli uffici del Dipartimento di Cremona dell'ARPA Lombardia, i sottoscritti verbalizzanti procedono alla compilazione del presente atto.

Verbalizzanti:, del Dipartimento di Cremona dell'ARPA della Lombardia.

Trasgressore: con sede in via -
.....

Fatto: In data .././..... il Comune di, chiedeva all'ARPA di Cremona di eseguire rilievi fonometrici presso l'abitazione del Sig. sita in via a a seguito dell'esposto da lui presentato per il disturbo provocato dal rumore derivante dall'attività

A seguito di tale richiesta, i verbalizzanti si sono recati presso l'abitazione del Sig. ed hanno effettuato rilievi fonometrici in data .././..... tra le ore e le ore

In data odierna, effettuate le verifiche documentali del caso, si è accertato che le emissioni rumorose prodotte dal del, superano i limiti previsti dal DPCM 14.11.1997.

Il dettaglio dei rilievi fonometrici e delle condizioni di misura relative al fatto contestato è contenuto nella relazione tecnica allegata.

Sanzioni: La predetta violazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell'articolo 10 (Sanzioni Amministrative) della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, da 516 Euro (cinquecentosedici) a 5164 Euro (cinquemilacentosessantaquattro).

.....

.....

.....

.....

ADEMPIMENTI E DIRITTI DI DIFESA

◆ Entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale il contravventore potrà usufruire del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, versando una somma pari a **1032 Euro** (milletrentadue) pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. intestato al comune di, avendo cura di specificare sul bollettino la causale.

◆ In alternativa, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, il contravventore potrà ricorrere presso il Comune di mediante la presentazione di scritti difensivi e documenti, in carta semplice, atti a dimostrare l'infondatezza della violazione attribuitagli.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni della sanzione ridotta, o di motivato rigetto degli scritti difensivi prodotti, il comune di provvederà ad emettere adeguata ingiunzione di pagamento a carico nella quale sarà specificato la somma da versarsi al comune. Il contravventore ha facoltà di ricorrere contro l'ingiunzione di pagamento all'autorità giudiziaria.

Intervento richiesto da:

Nostro riferimento prot. n.